



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 37 del 28.11.2011

Oggetto: Definizione della controversia. c/

L'anno 2011 addì 28 del mese di novembre, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 4 CF - Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Giuseppe Giacobuzzo	Presidente		X
Anna Montefalcone	Vice presidente	X	
Riccardo Carapellese	Vice presidente	X	
Giuseppe Scarzia	componente	X	
Laura Santa Zavatta	componente		X

Assiste alla seduta il direttore del Co.Re.Com., Dott. Domenico Giotta.

IL COMITATO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'art 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della regione Puglia;

Visto l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

Vista la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione;

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega;

Visto il regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS (Testo coordinato con le



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Comunicazioni
COMUNICAZIONI

modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 12 ottobre 2011 avente ad oggetto: "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORECOM). Attribuzione incarichi di direzione uffici;

Vista la documentazione in atti e la proposta del funzionario responsabile dell'istruttoria, avv. Maria Zingaro;

Premesso che:

- con istanza GU14 (prot. n. 20110008999) il sig. [redacted] titolare del contratto relativo all'utenza [redacted] chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società TeleTu S.p.A. e contestualmente depositava formulario GU5 per l'avvio della procedura d'urgenza;
- con nota mail del 7.6.2011 (prot. n. 20110009209) questo Ufficio provvedeva ad avviare la procedura d'urgenza che si concludeva in data 20.6.2011 con l'emissione del provvedimento di cessazione di forme di abuso (n. 5/2011/DEF);
- con nota del 2.8.2011 questo Ufficio comunicava alle parti, ai sensi dell'articolo 15 della delibera AGCOM 173/07/CONS e successive modifiche, l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitandole a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 29.9.2011 e concedendo alle stesse termini fino al 15.9.2011 per il deposito di memorie e/o documenti e fino al 25.9.2011 per il deposito di eventuali repliche;
- all'udienza del 29.9.2011 comparivano entrambe le parti;

Considerato quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante, in data 2.12.2010 formulava al gestore TeleTu con raccomandata a.r. formale (disdetta dal contratto denominato "senza pensieri tele2 e adsl flat 7mega", autorizzando nel contempo Telecom Italia ad avviare le necessarie procedure per il rientro dell'utenza al gestore originario. Sta di fatto che l'utente, successivamente alla proposizione della disdetta, riscontrava un duplice ordine di problemi; da un lato la sospensione del servizio ADSL a far data dal 20.12.2010, dall'altro, un ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'ordine di rientro dell'utenza in Telecom Italia. Per tali motivi, provvedeva ad inviare, per il tramite del suo legale, una raccomandata di reclamo (ricevuta dal gestore in data 9.2.2011) alla quale non seguiva alcun riscontro da parte del gestore. Successivamente, in data 21.3.2011 avviava presso il Corecom Puglia una procedura di conciliazione, che si concludeva il 12.5.2011 con un verbale di mancato accordo (verbale n. [redacted]). In data 31.5.2011, presentava a questo Co.Re.Com istanza per la definizione della controversia insorta, chiedendo un provvedimento che obbligasse la società Vodafone a provvedere a: "1) dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'operatore per l'illegittima sospensione del servizio adsl a far data dal 20.12.2010 e condannare la predetta società alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'Agcom; 2) condannare l'operatore alla liquidazione dell'indennizzo previsto per l'omessa passaggio dell'utenza al gestore Telecom Italia; 3) condannare l'operatore alla liquidazione dell'indennizzo per ritardata gestione dei reclami. Contestualmente alla proposizione del formulario GU14 l'istante avviava anche la procedura d'urgenza (GU5) volta all'ottenimento di un provvedimento di cessazione di forma di abuso. A tale richiesta, seguiva, in data 20.6.2011, l'emissione, da parte del Corecom Puglia, di un provvedimento di cessazione di forme di abuso (prov. 5/2011/def) con il quale si intimava il gestore: "c por e in essere ogni opportuna azione volta alla completa liberazione della linea...". All'udienza del 29.9.2011 presenziavano entrambe le parti.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

2. Risultanze istruttorie

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni rese dalla parte, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 29.9.2011 presso la sede del Corecom Puglia, è emerso che:

a) l'utente, per il tramite del suo legale, si riportava integralmente all'istanza introduttiva e precisava, con riguardo all'omessa portabilità delle linee telefoniche, che il gestore TeleTu aveva tenuto un comportamento ostruzionistico e dilatorio contrario ai doveri di correttezza e diligenza; precisava, altresì, che solo a partire dal 29.6.2011, a seguito di richiesta di provvedimento d'urgenza, la società provvedeva al rilascio della linea;

b) il gestore, per il tramite del suo legale, precisava che le richieste attoree non potevano essere accolte in quanto vi era una eventuale corresponsabilità con il gestore recipiente (Telecom Italia) nella causazione del disservizio lamentato dall'utente; che la sospensione del servizio era limitata alla linea adsl e non voce (che ha sempre funzionato); che vi erano stati ostacoli tecnici alla procedura di rientro, opposti dal gestore recipiente. L'avv. Caputo formulava comunque una proposta transattiva, offrendo un indennizzo omnicomprensivo pari ad €1.500,00.

3. Valutazioni in ordine al caso in esame

a) In ordine alla ritardata portabilità dell'utenza.

Il caso in esame verte, essenzialmente, su due profili; da un lato, la richiesta di rientro dell'utenza in Telecom Italia e dall'altro, la sospensione del servizio ADSL.

In merito al primo profilo, (ritardata portabilità dell'utenza), per rientro della stessa in Telecom Italia), stando alla ricostruzione effettuata dal legale dell'istante, questi, in data 10.11.2010, sottoscriveva proposta di rientro in Telecom Italia, reiterando successivamente tale richiesta e riscontrando, viceversa, un comportamento ostruzionistico da parte della TeleTu. Dalla documentazione in atti, però, non si evince alcuna prova in merito.

In sede di definizione della presente controversia, l'utente provvedeva a depositare contestuale formulario GU5 volto all'ottenimento di un provvedimento di cessazione di forme di abuso.

In conseguenza di ciò, la scrivente Autorità inviava al gestore interessato una richiesta di memorie difensive; a tale nota, seguiva una comunicazione a mezzo mail con la quale il gestore rappresentava che la richiesta di dismissione dell'utenza per rientro in Telecom risultava scartata in fase 3 con la motivazione "riscontro mutata volontà".

L'avv. , per il gestore, faceva altresì presente che: " lo stato Telecom FULL in "ACQUISITO" al 3.12.2010 non consente l'inoltro della richiesta di disattivazione. Segnalo la pratica al reparto dedicato per forzatura in errore, al quale far seguire dismissione...".

A tale comunicazione, faceva seguito una richiesta di chiarimenti, da parte del Co.Re.Com, a mezzo della quale si chiedeva al gestore di fornire una tempistica relativa al completamento della procedura di rientro.

Rilevato, dalla documentazione in atti, l'impossibilità di conoscere una data, seppur presuntiva, per l'espletamento dell'ordine di rientro, questa Autorità provvedeva ad emettere in data 20.6.2011 un provvedimento temporaneo (n. 5/2011/DEF) per la cessazione di forme di abuso, con il quale si ordinava al gestore di "porre in essere ogni opportuna azione volta alla completa liberazione della linea...".

A seguito dell'emissione del provvedimento, come confermato dal legale dell'istante in sede di udienza di discussione, rientrava in data 29.6.2011 si completava la procedura di rientro dell'utenza e qua verso il gestore Telecom Italia.

Vi è da precisare che, in sede di udienza di discussione, il legale del gestore, precisava che le richieste attoree presupponevano una totale responsabilità del gestore nella ritardata gestione della procedura di rientro.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per l'energia elettrica e il gas
CONTRIBUENTI

Al fine di supportare quanto innanzi e, pertanto, di escludere la propria responsabilità dimostrando di aver posto in essere ogni azione opportuna, faceva presente che vi era, quantomeno una corresponsabilità del gestore recipient (Telecom Italia) nella causazione del disservizio lamentato.

A supporto di quanto innanzi, portava all'attenzione due considerazioni di ordine tecnico; *in primis*, che successivamente alla richiesta di rientro formulata dall'utente, questi veniva ricontattato da TeleTu e si riscontrava una mutata volontà, ossia quella di restare con il gestore donating; *secundum*, l'inoltro della notifica di migrazione Telecom e dismissione da Teletu, andava in "errore" e veniva cartato a sistema, con la seguente causale: "presenza di altro ordine su tale utenza e superamento limite massimo quota giornaliera".

Da quanto innanzi ricostruito, vi è da rilevare che, sicuramente, vi è stato ritardo nella procedura di rientro, ma tale ritardo, per le motivazioni innanzi dette, non può essere attribuito integralmente al gestore odierno convenuto.

Da un lato vi è, infatti, una mutata volontà dell'utente (non contestata da questi in sede di udienza di discussione), dall'altro una causale di scarto da parte del recipient che, di fatto, ha bloccato la procedura.

A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti (racc. a.r. datata 3.12.2010 e ricevuta dal gestore in data 9.12.2010) emerge la chiara volontà dell'utente, non di rientrare in Telecom, ma di interrompere il rapporto contrattuale con il gestore. Infatti, con comunicazione scritta l'utente formula: *"formale disdetta dal contratto telefonico con formula di abbonamento "senza pensieri rete tele" e adsl flat 7 mega, sottoscritto in data 26.1.2006..."*.

Solo successivamente con raccomandata a.r. del 4.2.2011 ricevuta in data 9.2.2011, l'utente chiede, in maniera chiara ed inequivocabile, il rientro della numerazione in Telecom Italia.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo per ritardata portabilità del numero si dovrà considerare l'arco temporale dal 9.2.2011 (data di ricezione della raccomandata di con la quale si chiede il rientro dell'utenza in Telecom) al 29.6.2011 (data di effettivo rientro dell'utenza in Telecom Italia) per complessivi gg 140; tale parametro andrà moltiplicato per l'indennizzo ex art. 6 delibera 73/11/CONS rubricato "indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero", il cui comma 1 prevede un indennizzo di €5,00 per ogni giorno di ritardo.

In considerazione di quanto innanzi, il gestore TeleTu è tenuto a corrispondere la complessiva somma di €700,00 (€settecento/00).

b) In ordine all'indennizzo per sospensione del servizio ADSL.

Come innanzi precisato, il disservizio principale (ritardato rientro dell'utenza in Telecom) deve essere necessariamente essere computato partendo dal momento in cui vi è, *per abusus*, una chiara manifestazione di volontà dell'utente. Cosa che, di fatto, avviene solo con la nota a.r. ricevuta dal gestore in data 9.2.2011; solo a partire da tale data si può documentare il disservizio relativo a la sospensione della linea adsl.

Tanto, anche in conformità alla normativa Agcom la quale statuisce che, per tutta la durata delle procedure di migrazione / rientro, il servizio deve essere garantito in modo continuo e senza interruzioni.

Nel caso di specie, l'utente, per il tramite del suo legale, lamenta che, a far data da 10.12.2010 il servizio ADSL flat 7 mega risulta sospeso *"...per causa imputabile all'esclusiva responsabilità dell'operatore TeleTU S.p.A., stante l'assoluta impossibilità di connessione alla rete internet"* (si veda istanza GU14 in atti).

Tuttavia, per le considerazioni innanzi specificate e con riferimento all'inquadramento temporale del disservizio, vi è da osservare che il relativo calcolo dovrà necessariamente decorrere dal 09.2.2011 (data di ricezione della nota con la quale si chiede il rientro dell'utenza in Telecom Italia) fino al 29.6.2011 (data di rientro dell'utenza in Telecom Italia) per complessivi 140 gg.

Prima di tale data, non si ritiene di riconoscere alcun indennizzo per la sospensione del servizio ADSL atteso che, dalla documentazione in atti (racc. a.r. datata 3.12.2010 e ricevuta dal gestore in data 9.12.2010) emerge la chiara volontà dell'utente, non di rientrare in Telecom, ma di interrompere il rapporto



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per la Garanzia nelle
Comunicazioni

contrattuale con il gestore. Infatti, con comunicazione scritta l'utente formula: *"formale disdetta dal contratto telefonico con formula di abbonamento "senza pensieri rete tele2 e adsl f at 7 mega, sottoscritto in data 26.1.2006..."*.

Solo successivamente con raccomandata a.r. del 4.2.2011 ricevuta in data 9.2.2011, l'utente chiede il rientro della numerazione in Telecom Italia.

L'ingiustificata sospensione del servizio, in pendenza di procedura di rientro, invece, è sicuramente in palese contrasto con il precipuo obbligo del gestore, ossia quello di garantire il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in conformità al disposto dell'art. 3 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

In relazione a tale disservizio, il gestore non solo non ha correttamente erogato il servizio richiesto, ma, pur avendone l'onere, non ha ritenuto opportuno dare evidenza delle ragioni che hanno reso impossibile fornire il servizio, né ha prodotto alcuna documentazione idonea ad escludere la propria responsabilità in merito ai fatti contestati.

Di conseguenza, la responsabilità del gestore è apprezzabile sotto il profilo dell'ingiustificata sospensione del servizio ADSL, in merito alla quale è opportuno evidenziare che la giurisprudenza costante dell'Autorità afferma che, qualora l'utente lamenti un disservizio, l'operatore, al fine di escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che tali disservizi sono stati determinati da circostanze ad esso non imputabili.

Di tali circostanze esimenti, pertanto, il gestore avrebbe dovuto fornire adeguata prova.

In conseguenza di quanto innanzi considerato, si ritiene che l'utente abbia diritto ad ottenere un equo indennizzo, diritto che trova il suo fondamento nella delibera 179/03/CSP, il cui articolo 1 stabilisce che la quantificazione dell'indennizzo deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità tra indennizzo erogato e pregiudizio subito.

Pertanto, l'oggetto della presente controversia attiene alla ritardata portabilità e alla sospensione del servizio per il medesimo servizio che, nel caso di specie verte esclusivamente sul servizio adsl, posto che l'utente conferma che il servizio voce non è stato mai sospeso per tutto il periodo della procedura di rientro.

In ordine al *quantum* dell'indennizzo per sospensione del servizio, occorre anzitutto rammentare che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto, tenere indenne l'istanza dal disagio sopportato, rispettando il principio di proporzionalità, inteso quale corrispondenza dell'indennizzo erogato rispetto al pregiudizio subito. Il che significa che, nel determinare la misura dell'indennizzo, si dovrà accuratamente valutare la fattispecie nel suo complesso.

Pertanto, per ciò che concerne il caso in esame, certamente si ritiene migliorativo l'indennizzo di cui alla delibera 73/11/CONS rispetto alle previsioni contenute nella carta servizi dell'operatore Tele2 (€2,50) in quanto non rispondente al criterio di equità e proporzionalità al disagio subito.

Pertanto, l'indennizzo dovrà essere calcolato tenuto conto dell'art. 5 della delibera 73/11/CONS rubricato "Indennizzo per malfunzionamento del servizio", il quale al comma 1 prevede che: *"in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad €5,00 per ogni giorno di interruzione"*.

Tenendo presente che tale importo, per le motivazioni innanzi espresse, dovrà essere applicato su un totale di 140 giorni (dal 9.2.2011 al 29.6.2011), l'importo complessivo che il gestore è tenuto a corrispondere per l'ingiustificata sospensione del servizio ADSL, è pari a complessivi €700,00 (settecento/00).

c) in ordine all'indennizzo per omesso riscontro al reclamo.

L'utente, per il tramite del suo legale, provvedeva ad inviare alla società una raccomandata a.r. con la quale si sollecitava il gestore a disattivare tutti i servizi attivi onde consentire il rientro della numerazione in Telecom Italia.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

A tale comunicazione, ricevuta dal gestore in data 9.2.2011, non è seguito alcun riscontro. Si ritiene, pertanto, che l'utente abbia diritto alla corrispondenza dell'indennizzo per omesso riscontro al reclamo. Tale indennizzo andrà calcolato su un arco temporale compreso tra il 26.3.2011 (46° giorno successivo alla ricezione della raccomandata) al 12.5.2011 (data dell'udienza di conciliazione e prima data utile in cui l'utente ha potuto interloquire con il gestore) per complessivi 48 gg. Il gestore TeleTu sarà tenuto a corrispondere all'utente la complessiva somma di € 43,00 a titolo di indennizzo per omesso riscontro al reclamo.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, si ritiene di dover parzialmente accogliere le richieste formulate dall'utente e, in via equitativa, liquidare in favore dell'istante, a titolo di rimborso spese di procedura, l'importo onnicomprensivo di Euro 100,00 (cento/00), in considerazione del fatto che l'utente ha partecipato sia all'udienza di conciliazione che all'udienza di discussione in sede di definizione della presente procedura.

Tutto ciò premesso, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

La società TELETU S.p.A., in parziale accoglimento delle istanze dell'utente, è tenuta a:

1) corrispondere all'utente, a titolo di indennizzo per ritardato rientro dell'utenza al gestore Telecom Italia, la complessiva somma di **€700,00 (€settecento/00)** come di seguito specificata e contabilizzata:

- €5,00 *pro die* per il periodo dal 9.2.2011 (data di richiesta di rientro in Telecom Italia) al 29.6.2011 (data di rientro dell'utenza in Telecom Italia) per complessivi gg 140;

2) corrispondere all'utente, a titolo di indennizzo per sospensione del servizio, la complessiva somma di **€700,00 (€settecento/00)** come di seguito specificata e contabilizzata:

- €5,00 *pro die* per il periodo dal 9.2.2011 (data di richiesta di rientro in Telecom Italia) al 29.6.2011 (data di rientro dell'utenza in Telecom Italia) per complessivi gg 140;

3) corrispondere all'utente, a titolo di indennizzo per omesso riscontro al, la complessiva somma di **€48,00 (€quarantotto/00)** come di seguito specificata e contabilizzata:

- €1,00 *pro die* per il periodo dal 26.3.2011 (46° giorno successivo alla ricezione della raccomandata di reclamo) fino al 12.5.2011 (data dell'udienza di conciliazione) per complessivi gg 48;

4) corrispondere al sig. [redacted] l'importo di Euro **100,00 (cento/00)** per le spese sostenute per la presente procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della delibera n. 173/07/CONS.

La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La somma sopra determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della delibera 179/03/CONS.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 58, comma 11, del D.Lgs. 18.2.00 n. 259



REGIONE PUGLIA



Autonomia per le Garanzie nelle
COMUNICAZIONI

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

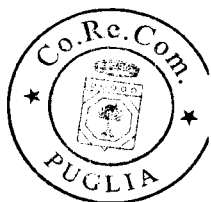
Il Direttore
(Dott. Domenico Giotta)

L'Istruttore
(avv. Maria Zingaro)

Maria Zingaro

Il Vice Presidente
(Prof.ssa Anna Moritafalcone)

Anna Moritafalcone



La presente copia composta
di n° 7 (SEI) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.



Il Direttore del Co.Re.Com. Puglia
Dott. Domenico Giotta